EGISLATURA XXII — 1ª SESSIONE — DISCUSSIONI — 2ª TORNATA DEL 15 GIUGNO 1907

Art. 42.

Ai magistrati che saranno collocati a riposo per effetto immediato dell'attuazione della presente legge e che non avessero gli anni di servizio richiesti, la pensione sarà liquidata come se essi avessero prestato 25 anni di servizio.

(E approvato).

Art. 43.

Salvo quanto è disposto nell'articolo 256 della legge sull'ordinamento giudiziario, gli attuali impiegati di ruolo del Ministero di grazia e giustizia, laureati in legge ed appartenenti alla carriera amministrativa, ai quali non sia applicabile la disposizione del suddetto articolo, potranno essere nominati a funzioni giudiziarie nel pubblico ministero, in conformità dell'articolo 133 della predetta legge, e previo parere del Consiglio superiore, secondo le norme dell'articolo 36 n. 1, ma soltanto a posti retribuiti con stipendio non superiore a quello che percepiscono nel Ministero, avuto però riguardo agli stipendi assegnati ai gradi della magistratura anteriormente alla presente legge.

CAMERA. Il mio emendamento è di così piccola portata che spero che l'onorevole ministro vorrà accoglierlo: si tratta dei funzionari dei famosi concorsi del 1888 e 1889.

PRESIDENTE. Ma aspetti un momento: ella ha proposto un articolo 43-bis e non un emendamento.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Cavagnari. (Conversazioni).

CAVAGNARI. Debbo rivolgere all'onorevole ministro ed all'onorevole relatore una breve preghiera, quando però le varie conversazioni dei colleghi mi permetteranno di parlare.

PRESIDENTE. E in verità non è possibile andare avanti in codesto modo. Io arrivo sino a gridare, ma parlano così ad alta voce che non mi odono; onorevole Cavagnari, procuri di abbreviare e gli onorevoli deputati facciano silenzio!

CAVAGNARI. L'articolo 43 dice: « Salvo quanto [è disposto nell'articolo 256 della legge sull'ordinamento giudiziario, gli attuali impiegati di ruolo del Ministero di grazia e giustizia, laureati in legge ed appartenenti alla carriere amministrativa, ai quali non sia applicabile la disposizione del suddetto articolo, potranno essere nominati a funzioni giudiziarie ».

Ora io desidererei, anche interpretando il pensiero, lo dico francamente, degli impiegati del Ministero di grazia e giustizia, che fosse estesa questa facoltà anche a coloro i quali, pur non appartenendo alla carriera amministrativa, ma a funzioni di genere tecnico, come la ragioneria ed altre funzioni dello stesso Ministero, provengono per altro dalla magistratura. E mi spiego. Se appartennero alla magistratura, vuol dire che costoro avevano tutti i requisiti per appartenervi.

Ora una distinzione tra impiegati di carriera amministrativa e impiegati di carriera propriamente tecnica non mi pare conveniente, perchè da quella distinzione deriverebbe che gli uni potrebbero rientrare nella carriera giudiziaria e gli altri dovrebbero restare sempre al Ministero. Questa disparità di trattamento non mi sembra giustificata, perchè se volessimo riferirci a perdita di attitudini giudiziarie, questa si sarebbe avuta e per gli uni e per gli altri. (Conversazioni generali).

Onorevole relatore, io ho letta la sua relazione, un po' in ritardo veramente perchè ero fuori di Roma (dico questo perchè stamani ella mi accusava di non averlo fatto)...

FORTIS, relatore. Dunque stamani avevo ragione io!

CAVAGNARI. L'ho letta ed essa ha riscosso, come tutti gli scritti suoi, tutto il mio modesto, ma sincero plauso. Io domando parità di trattamento per tutti questi funzionari e spero che il ministro e il relatore si convinceranno della giustizia della mia domanda perchè, mentre la perequazione non porta danno ad alcuno, rappresenta un vero atto di giustizia ed accontenterebbe una categoria assai benemerita di nostri funzionari. (Benel Bravol)

PRESIDENTE. L'onorevole Pescetti propone la soppressione di questo articolo. Ma non è presente. S'intende che vi rinunzi.

L'onorevole Spirito Beniamino ha presentato il seguente emendamento:

Dopo le parole: Art. 133 della precedente legge, aggiungere: udito il parere del Consiglio superiore della magistratura, di cui al precedente articolo 36.

SPIRITO BENIAMINO. Lo ritiro in quanto il mio concetto è già nell'articolo della Commissione.